

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 27 settembre 2022, n. 105
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 343/2022. Prescrizione di misure di eradicazione ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Polignano a Mare - Area indenne.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la DGR n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- la DDS n. 62 del 21/07/2022 con la quale il dirigente conferisce le responsabilità per le PO istituite presso la Sezione Osservatorio Fitosanitario con Determina dirigenziale 34 del 20/05/2022.

VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del 29/03/2019;
- la legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali";
- la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e

Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla Xylella;

- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- La D.G.R. n. 343 del 14/03/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Puglia.

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserita nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- L'Osservatorio fitosanitario ha approvato l'Aggiornamento delle procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia, (giusta determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022);
- L'Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ha affidato il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia "ai seguenti laboratori ufficiali designati dal MIPAAF:
 - CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 - Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" Locorotondo (BA)- di seguito CRSFA;
 - Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento - di seguito UNILE;
 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito UNIFG;
 - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA.

PRESO ATTO CHE

- I laboratori designati, UNIFG, CRSFA e IAMB, hanno comunicato i risultati delle analisi molecolari per *Xylella fastidiosa* eseguite sui campioni vegetali prelevati da ARIF, con i seguenti rapporti di prova, pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it:
 - rapporto di prova n. 25/2022POS UNIFG del 21/09/2022 relativo a n° 9 (nove) piante infette di olivo site in agro di Polignano a Mare;
 - rapporto di prova n. 1702/Ldf/2022 del CRSFA del 21/09/2022, relativo a n° 4 (quattro) piante infette di olivo site in agro di Polignano a Mare;
 - rapporto di prova n. 38/2022 IAMB dello IAMB del 26/09/2022, relativo a n° 2 (due) piante infette di olivo site in agro di Polignano a Mare;
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate da ARIF, ha fornito all'Osservatorio

fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insistono le piante infette di che trattasi e le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alle piante infette rappresentati nell'allegato A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato C, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Le piante infette ricadono in area indenne in cui si applicano le misure di eradicazione di cui al comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201.

RICHIAMATI

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 il quale dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- La DGR 343/2022 la quale prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza.

DATO ATTO CHE

Con la sentenza del 05/09/2019 la Corte di Giustizia ha statuito che l'Autorità competente deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie nell'ambito della gestione dell'emergenza fitosanitaria;

ATTESO CHE

La mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguita dall'art. 500 e 650 del codice di procedura penale.

RITENUTO DI

- dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, le misure di eradicazione di cui al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA DI

confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;

1. stabilire la zona infetta ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, come evidenziata nelle ortofoto di cui all'allegato A;
2. prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'estirpazione di n° 15 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa*;
3. prescrivere ai proprietari/conduttori di cui all'allegato C, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella zona infetta di 50 m come evidenziata nelle ortofoto di cui all'allegato A, quanto segue:
 - a) l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
 - b) l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie delle piante infette, indipendentemente dal loro stato sanitario;
 - c) l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
 - d) l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano

state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;

4. stabilire che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, gli ulivi ufficialmente riconosciuti come piante di valore storico ricadenti nelle zone infette di 50 m attorno alle piante infette, non devono essere estirpati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) gli ulivi siano stati campionati da ARIF nel 2022 e siano risultati non infetti alle analisi ufficiali di laboratorio;
 - b) tali ulivi o l'area interessata siano sottoposti annualmente ad adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi a cura e spese dei proprietari/conduttori;
5. stabilire che gli ulivi monumentali non estirpati di cui al punto 4, siano sottoposti da ARIF negli anni successivi a campionamento e analisi ufficiali;
6. stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante è la seguente:
 - a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
 - Portale www.emergenzaxylella.it
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it
 - c) il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all'Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.it – ar.cuoccio@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it;
 - d) nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - e) nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
 - f) se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
 - g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
 - h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF.
7. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:
 - effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;

- estirpare le piante infette e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con mezzi meccanici;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzate;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
8. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
9. stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
10. stabilire che qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.
11. stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla DGR n° 2164 del 22/12/2021. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato B parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.
12. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di estirpazione della piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201;
13. trasmettere il presente atto con unica PEC:
- al Comune di Polignano a Mare affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conducenti interessati alle estirpazioni;
 - all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n 8 (otto) facciate e dagli allegati A, composto da 6 (sei) facciate, B, composto da 2 (due) facciate, C composto da 4 (quattro) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee

Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;

- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e all'Assessore all'Agricoltura.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente della Sezione

(Dott. Salvatore Infantino)

La sottoscritta attesta che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il responsabile del procedimento

(dott.ssa Anna Percoco)



**REGIONE
PUGLIA**


**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**


**ALLEGATO A alla DDS n. 105 del 27/09/2022
(da A/1 ad A/5)**


Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/5
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)




SALVATORE
INFANTINO
28.09.2022 15:50:07
GMT+01:00










ALLEGATO A /4

Comune: Polignano a Mare (BA)
Foglio: 44
Particella: 96

Legenda
★ Pianta infetta di cui al presente atto
★ Pianta infetta-Monitoraggio 2022
★ Focolai 50 metri-Monitoraggio 2022
□ Fogli catastali
- - - Particelle catastali
- - - Confini Comunali

In questo documento sono indicate tutte le piante infette sinora individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirpate





ALLEGATO A / 5

Comune: Polignano a Mare (BA)
Foglio: 19
Particella: 219

- Legenda**
- 🔴 Pianta infetta di cui al presente atto
 - ☆ Pianta infetta-Monitoraggio 2022
 - 🟡 Focolai 50 metri-Monitoraggio 2022
 - 📄 Fogli catastali
 - ▭ Particelle catastali
 - Confini Comunali

In questo documento sono indicate tutte le piante infette sinora individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirate

Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

ARIF
 VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
 SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
ar.cuoccio@regione.puglia.it

OGGETTO: Anno 2022 – DDS N. 105 DEL 27/09/2022 COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.

Con la presente il/la sottoscritto/a, nato/a a il
Codice Fiscale..... in qualità di (specificare se
 diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione
 probatoria), dichiara di **procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

tramite ARIF

a proprie cure e spese (abbattimento volontario)

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si
 comunica:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data _____ con:
 - Deltametrina
 - Acetamiprid
 - Spinetoram
 - Fosmet
 - Flupyradifurone
 - ASSET FIVE
 - PREV-AM PLUS
 (indicare il prodotto apponendo una X)
- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente
 numero telefonico _____ (necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con
 immediatezza all'estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi
 degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in
 calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve
 essere corrisposto a:

- nome e cognome _____
- nato/a il _____ a _____
- Codice fiscale _____
- residente in _____ a _____
- codice IBAN _____

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data _____

In Fede, _____
 (firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
 Sede operativa di Brindisi Via Torpisanana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
 mail: c.cavallo@regione.puglia.it

Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____)
 Il _____ C.F. _____, residente a _____ (____),
 in _____ n. _____, consapevole che le
 dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
 penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
 eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____ (1), dei seguenti terreni contraddistinti in catasto terreni:
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____

e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 4 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino



DDS N. 105 del 27/09/2022

AREA INDENNE - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2022										
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO DI PROVA	DATA RAPPORTO DI PROVA	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE
Area indenne	Polignano a Mare	1434114	25/2022POS UNIFG	21/09/2022	44	76	MALERBA DAMIANO MALERBA PAOLO	Olivo	17,22163495	40,95514824
		1433907	25/2022POS UNIFG	21/09/2022				Olivo	17,22195656	40,95482696
		1434115	25/2022POS UNIFG	21/09/2022				Olivo	17,22175733	40,95536053
		1433258	25/2022POS UNIFG	21/09/2022				Olivo	17,22175234	40,95521447
		1434118	25/2022POS UNIFG	21/09/2022				Olivo	17,22170198	40,95495496
		1434113	25/2022POS UNIFG	21/09/2022				Olivo	17,22191546	40,95512143
		1436519	1702/Ldf/2022	21/09/2022				Olivo	17,22180842	40,95501502
		1434121	25/2022POS UNIFG	21/09/2022				Olivo	17,22153953	40,95497868
		1434120	25/2022POS UNIFG	21/09/2022				Olivo	17,22210001	40,95509159
		1434116	25/2022POS UNIFG	21/09/2022				Olivo	17,22170179	40,9554077
Area indenne	Polignano a Mare	1436492	1702/Ldf/2022	21/09/2022	44	77	MALERBA DAMIANO MALERBA PAOLO	Olivo	17,22131708	40,95505881
		1436493	1702/Ldf/2022	21/09/2022				Olivo	17,22140338	40,95515982

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 4 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

DDS N. 105 del 27/09/2022

Area indenne	Polignano a Mare	1436495	1702/Ldf/2022	21/09/2022	44	257	PALAZZO ANNA LE FEBVRE PHILIPPE	Oliivo	17,22136102	40,95525832
Area indenne	Polignano a Mare	1443438	38/2022 IAMB	26/09/2022	44	96	NARRACCI TERESA	Oliivo	17,22252367	40,95515169
Area indenne	Polignano a Mare	1441192	38/2022 IAMB	26/09/2022	19	219	BIANCO ROSA ABBATEPAOLO MARIA	Oliivo	17,18973128	40,98625347

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE RICADENTI NELL'AREA INDENNE (Riferimento ID Campioni: 1434114, 1433907, 1434115, 1433258, 1434118, 1434113, 1436519, 1434121, 1434120, 1434116, 1436492, 1436493, 1436495)										
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO							
Polignano a Mare	44	76 - 77 - 215	MALERBA DAMIANO MALERBA PAOLO							
Polignano a Mare	44	96	NARRACCI TERESA							
Polignano a Mare	44	142 - 143 - 144 - 212 - 213	AMODIO CESARE AMODIO VITO							
Polignano a Mare	44	210	ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE							
Polignano a Mare	44	216 - 257	LE FEBVRE PHILIPPE PALAZZO ANNA							
Polignano a Mare	44	371 - 324 - 373	SATALINO LEONARDO							
Polignano a Mare	44	83	GALIANO FRANCESCA MARIA GALIANO MIRANGELA MANIELLO DONATA MANIELLO MARIA MANIELLO PAOLA							

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 4 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

DDS N. 105 del 27/09/2022

Polignano a Mare	44	291	MANGIARANO SILVIA PEDOTE MODESTO
Polignano a Mare	44	292	BUONAMICO MARIA ANTONIETTA PAOLINI ALESSANDRO PAOLINI LUISA
Polignano a Mare	44	370	SATALINO ANGELO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE RICADENTI NELL'AREA INDENNE (Riferimento ID Campione: 1441192)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO
Polignano a Mare	19	40	CELLNEX ITALIA S.P.A. S.TOMMASO S.R.L.
Polignano a Mare	19	187	CARRIERI DOMENICO ROBERTO
Polignano a Mare	19	218	ABBATEPAOLO MARIA BIANCO FRANCESCO
Polignano a Mare	19	219 - 223	ABBATEPAOLO MARIA BIANCO ROSA
Polignano a Mare	19	220	BIANCO ROSA
Polignano a Mare	19	221	S.TOMMASO S.R.L.

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 4 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

DDS N. 105 del 27/09/2022

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE RICADENTI NELL'AREA INDENNE (Riferimento ID Campione: 1443438)				
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	
Polignano a Mare	44	215	MALERBA DAMIANO MALERBA PAOLO	
Polignano a Mare	44	96	NARRACCI TERESA	
Polignano a Mare	44	291	MANGIARANO SILVIA PEDOTE MODESTO	
Polignano a Mare	44	50	LE FEBVRE PHILIPPE PALAZZO ANNA	
Polignano a Mare	44	117	DE LAURENTIS ELISABETTA MARIA GIULIANI MARIA ANGELA GIULIANI TERESA	